



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. TAUTEANU Mircea Catalin cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del “*Certificat de Califare Profesională Nivel 2 domeniul Mecanică, calificarea Tinichigiu Vopsitor Auto*” (certificato di qualifica professionale livello 2 settore meccanica qualifica professionale lamierista pittore di carrozzeria) serie 071180704, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e della ricerca nell’anno 2006, contestualmente al “*Certificat de absolvire a anului de completare domeniul MECANICĂ, calificarea profesională TINICHIGIU VOPSITOR AUTO*” (certificato di promozione dell’anno di completamento settore meccanica qualifica professionale lamierista pittore di carrozzeria) rilasciato dal medesimo Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e conseguito presso il Gruppo Scolastico “Dimitrie Negreanu” dopo un anno di corso, per il riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di *Autoriparazioni* - Legge 5 febbraio 1992, n. 122, lettera b) carrozzeria;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax +39 06 4740156
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTO altresì che l'interessato precedentemente aveva ottenuto il titolo denominato "*Certificat de Calificare Profesională Nivel 1 Domeniul Mecanică, Lucrator in Lăcătuserie Mecanica Structuri* (certificato di qualifica professionale livello 1 fabbro ferraio meccanica strutture, nel settore meccanica) serie n. 071180704, rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e della ricerca il 18 luglio 2006 a seguito del conseguimento del "*Certificat de absolvire a scolii de arte și meserii -- domeniul mecanic calificarea profesională lucrator in lăcătuserie mecanica structuri*" (Certificato di promozione della scuola d'arte e mestieri - qualifica professionale: lavoratore del fabbro ferraio meccanica strutture) presso il Gruppo Scolastico "Dimitrie Negreanu" dopo la frequenza di due anni di corso, rilasciato nel 2006 dal medesimo Ministero;

CONSIDERATE le certificate competenze professionali acquisite, attinenti alla professione;

CONSIDERATO che l'Autorità competente interpellata tramite Internal Market Information System conferma la formazione professionale documentata dall'istante, informa che in Romania la professione non è regolamentata; i titoli di qualifica dell'interessato corrispondono al livello A dell'articolo 11 della direttiva 36/2005/CE; che il sig. TAUTEANU ha ricevuto il titolo "*Certificat de Calificare Profesională Nivel 2 Domeniul Mecanică, Calificarea Tinichigiu Vopsitor Auto*", che gli dà il diritto di lavorare in Romania come lamierista pittore di carrozzeria;

CONSIDERATO che la riferita Autorità dichiara che i titolari della qualifica professionale di "*Tinichigiu-vopsitor auto* sono in grado di riparare e verniciare la carrozzeria del veicolo e hanno conoscenze in materia che si ritengono siano uguali alla equivalente attività svolta in Italia di autoriparazione/carrozzeria;

CONSIDERATO che l'Autorità competente dichiara che la formazione per la qualifica è regolata dall'ordine del Ministero dell'Istruzione, e che secondo i certificati che ha tenuto il sig. TAUTEANU può effettuare riparazioni di auto (riparazione del corpo) e pittura auto.

CONSIDERATO che l'istante non ha documentato esperienza lavorativa nell'attività di autoriparazione nel settore di carrozzeria;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 ottobre 2017, con il parere conforme dell'Associazione di categoria Confartigianato ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Carrozzeria" di cui all'art 1, comma 3 della legge 122/1992, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana riguarda "materie sostanzialmente diverse" da quelle oggetto della formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.*

Nello specifico il percorso formativo dell'interessato, in termini di durata e contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo rumeno dal momento che non si tratta di un titolo di scuola secondaria superiore ma di un certificato professionale corrispondente al livello A dell'art. 11 della direttiva 36/2005/ce) pone come requisito anche l'aver esercitato l'attività per almeno un anno (art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 122/1992). L'istante non ha documentato esperienza lavorativa nell'attività di autoriparazione nel settore di carrozzeria.

In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una **prova attitudinale** diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di carrozzeria e si articola in **una prova pratica e teorica, e in una prova orale**, sulla base dei contenuti delle seguenti materie stabilite nel Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione Carrozzeria;*

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0457722 del 17 ottobre 2017 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. Tauteanu Mircea Catalin, cittadino rumeno, nato a Bucarest, Romania, in data 09 luglio 1988, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di *Autoriparazione* – Legge 5 febbraio 1992, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) *Carrozzeria* subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 20 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

ALLEGATO A

La **prova attitudinale**, di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie

SEZIONE CARROZZIERE

Parte lattoniere:

- Conoscenze dei componenti elettrici ed elettronici
- nuove tecniche di saldatura, anche per lamiere ad alta resistenza
- riparazione dei parabrezza,
- vuotatura del gas dell'impianto di climatizzazione in caso di smontaggio e il riempimento a fine lavoro
- apparecchi di misurazione, diagnostica e saldatura che consente di eseguire lavori di alta qualità e rispettare le norme dei costruttori.

Parte verniciatore:

- smontaggio e rimontaggio di piccole parti dei veicoli
- conoscenza della funzione degli impianti e dei sistemi principali, in particolare dell'impianto elettrico, d'illuminazione e dell'elettronica del veicolo.
- Nozioni relative alla verniciatura

Parte mista:

- tecniche di riparazione alternativa o levabolli.
- raddrizzatura, con specifiche attrezzature, di ammaccature di piccole e medie dimensioni (danni da grandine o parcheggio) senza rovinare lo strato di vernice, riportando così la lamiera allo stato originale evitando i costi di verniciatura.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

La prova attitudinale è organizzata dalla **Provincia autonoma di Trento**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

Provincia autonoma di Trento

Servizio Industria Artigianato
Ufficio Artigianato
Via G.B. Trener, 3
38121 – TRENTO

La **Provincia autonoma di Trento** ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Provincia, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura provinciale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione provinciale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.